

Andino

1971 179 a 182

Gran Bretagna

CAMERA DEI DEPUTATI  
SEGRETARIATO GENERALE

BOLLETTINO  
DI  
LEGISLAZIONE COMPARATA

N. 7



SERVIZIO STUDI LEGISLAZIONE E INCHIESTE PARLAMENTARI  
1968

*MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGISLAZIONE  
RELATIVA ALL'INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA*

*(Legge 27 ottobre 1967, n. 87)*

*Art. 1. - Interruzione medica della gravidanza.*

(1) In forza del presente articolo, non si ravvisa il reato di violazione della legislazione sull'aborto nei casi in cui una gravidanza sia stata interrotta da un medico abilitato all'esercizio della professione e altri due medici egualmente abilitati esprimano in buona fede il parere:

*a)* che il proseguimento della gravidanza comporterebbe pericolo di vita per la gestante, o danno alla salute fisica o psichica della gestante stessa o di figli viventi, più grave del pericolo o del danno causato dall'interruzione;

*b)* che sussiste il fondato pericolo che il nascituro possa essere affetto da anomalie fisiche o psichiche tali da determinare una minorazione grave.

(2) Nella decisione relativa ai pericoli del proseguimento della gravidanza di cui alla lettera *a)* del precedente paragrafo, si deve tenere in debito conto l'ambiente in cui vive, o in cui si può fondatamente prevedere che vivrà la gestante.

(3) Fatto salvo quanto disposto al paragrafo (4) del presente articolo, il trattamento per l'interruzione della gravidanza può essere effettuato solo in ospedali stabiliti dal Ministro o dal Segretario di Stato della sanità ai sensi delle leggi sul Servizio sanitario nazionale, o in luoghi appositamente designati da dette autorità.

(4) Il precedente paragrafo, come pure le disposizioni del paragrafo (1) relative al parere di due medici abilitati all'esercizio della professione, non si applicano all'interruzione di una gravidanza ad opera di un medico abilitato all'esercizio della professione qualora questi abbia fondati motivi per ritenere che l'interruzione debba essere effettuata immediatamente al fine di salvare la vita o scongiurare una grave menomazione fisica o psichica della gestante.

*Art. 2. - Procedimento di notifica.*

(1) Il Ministro della sanità, per il territorio dell'Inghilterra e del Galles, e il Segretario di Stato, per il territorio della Scozia, emanano con decreto i regolamenti relativi:

*a)* alla richiesta dei pareri di cui all'art. 1 della presente legge rilasciati dal o dai medici nella forma e nel termine prescritti nei regolamenti stessi, e alla richiesta di certificati rilasciati ai fini indicati dai regolamenti;

*b)* alla notifica dell'interruzione di gravidanza da parte del medico responsabile, e degli altri dati ad essa inerenti;

*c)* al divieto di rendere noti i dati e le notizie relative all'interruzione di gravidanza, salvo che alle persone e per i fini espressamente indicati.

(2) Le notizie comunicate a norma dei regolamenti emanati ai sensi del paragrafo (1), lettera *b)* del presente articolo sono trasmesse esclusivamente agli ispettori generali del ministero della sanità e, per la Scozia, del dipartimento degli interni e della sanità.

(3) Chiunque contravvenga od ometta volontariamente di ottemperare a quanto disposto al paragrafo (1) del presente articolo è punito per procedimento direttissimo con l'ammenda fino a cento sterline.

(4) I decreti emanati in applicazione del presente articolo sono soggetti ad abrogazione da parte di ciascun ramo del Parlamento.

*Art. 3. - Applicazione della legge agli ospedali militari.*

*(Omissis).*

Art. 4. - *Obiezione di coscienza alla partecipazione all'interruzione di gravidanza.*

(1) Senza pregiudizio di quanto disposto al paragrafo (2) del presente articolo, nessuno può essere tenuto, né per contratto né per disposizioni regolamentari o altre norme di legge, a partecipare a un trattamento autorizzato dalla presente legge qualora abbia una obiezione di coscienza nei confronti di esso.

Nei procedimenti giudiziari l'onere della prova relativa all'obiezione di coscienza è a carico dell'obiettore.

(2) Quanto disposto al precedente paragrafo non esime dal dovere di partecipare al trattamento qualora questo sia necessario a salvare la vita o a prevenire gravi e permanenti menomazioni alla salute fisica o psichica della gestante.

(3) Applicazione alla Scozia. (*Omissis*).

Art. 5. - *Disposizioni complementari.*

(1) Quanto disposto nella presente legge non pregiudica le disposizioni della legge del 1929 sul mantenimento in vita dell'infante (*Infant Life Preservation Act 1929*), intese a salvare il feto vitale.

(2) Ai fini della legislazione sull'aborto, ogni azione compiuta per procurare l'aborto di una donna è illegale a meno che non soddisfi alle condizioni previste all'articolo 1 della presente legge.

Art. 6. - *Disposizioni interpretative.*

Ai fini della presente legge si intende per:

— « legislazione sull'aborto », gli articoli 58 e 59 della legge del 1861 sulle lesioni personali (*Offences against the Persons Act*), come pure ogni altra disposizione di legge riguardante l'aborto volontario;

— « leggi sul Servizio sanitario nazionale », le leggi dal 1946 al 1966 (*National Health Service Acts*) sulla materia (dal 1947 al 1966 per la Scozia).

Art. 7. - Titolo, data di entrata in vigore ed estensione della legge.

(1) La presente legge può essere citata come *Abortion Act 1967* (Legge del 1967 sull'aborto).

(2) La presente legge entra in vigore allo scadere del sesto mese dalla data della sua approvazione.

(3) La presente legge non si applica all'Irlanda del Nord.